

Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 54

Copia

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore sedici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
PASQUALE LUIGI CARLO - Presidente	Sì
2. TETI GIUSEPPE - Sindaco	Sì
3. FOTIA FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
4. PONTA PIERPAOLO - Consigliere	No
5. DAGLIO GIULIA - Consigliere	Sì (videoconferenza)
6. THOMAS SUSAN LESLEY - Consigliere	Sì (videoconferenza)
7. PETRACCA ROBERTA - Consigliere	Sì (videoconferenza)
8. MOSCHINI MONTI GIOVANNI MARIO - Consigliere	Giust.
9. MANILDO ENRICO EDOARDO - Consigliere	Sì (videoconferenza)
10. BARATTINO FEDERICO - Consigliere	Sì (videoconferenza)
11. RADDAVERO SIMONA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Dott. Giovanni Olivotto, collegato in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato, dopo l'appello nominale svolto dal Segretario Comunale, che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la discussione sul presente argomento è avvenuta tramite la presenza nella sede istituzionale del Sindaco e tramite collegamento in videoconferenza da parte di tutti gli altri Consiglieri comunali - presenti come risultanti nel frontespizio - e del Segretario comunale;

ACCERTATO che risultano tutti regolarmente collegati e l'identità personale è stata accertata da parte del Segretario comunale stesso mediante il programma Microsoft Teams.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che il Comune di Vignole Borbera con proprie precedenti deliberazioni:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 26/09/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2016
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2018 Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2017
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019 Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2018;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2021 Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2022 Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2021;

ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- □ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vignole Borbera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- □ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTA la Relazione sui risultati conseguiti in applicazione delle azioni di razionalizzazione, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipazioni in società, dirette e indirette, possedute dal Comune di Vignole Borbera alla data del 31 dicembre 2022, **allegato B)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 **allegato C)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Uditi e fatti propri gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sotto riportati:

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Barattino, Manildo), astenuti nessuno, su n. 8 presenti e votanti, ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI APPROVARE la Relazione sui risultati conseguiti in applicazione delle azioni di razionalizzazione, **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni in società, dirette e indirette, possedute dal Comune di Vignole Borbera alla data del 31 dicembre 2022, **allegato B)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, espressa tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Successivamente, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Barattino, Manildo), astenuti nessuno, su n. 8 presenti e votanti, ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE C.C. n 54 del 29/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	In ordine alla regolarità tecnico:
	PARERE:
	Data:
	IL RESPONSABILE Giuseppe Teti
IL RESPONSABILE AREA TECNICA	In ordine alla regolarità tecnica:
	PARERE:
	Data:
	IL RESPONSABILE Arch. Patrizia Barberis
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-	In ordine alla regolarità contabile:
TRIBUTARIA	PARERE: FAVOREVOLE
	Data: 29/12/2023
	IL RESPONSABILE F.to Corrado Merlo

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE

F.to PASQUALE LUIGI CARLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni Olivotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA	
Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.) IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to Dott. Giovanni Olivotto	
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	
Che la presente deliberazione:	
E' divenuta esecutiva il giorno	
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.). X è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. è stata affissa all'Albo Pretorio comunale come prescritto dall'Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal al	
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Giovanni Olivotto	
E' copia conforme all' originale. IL SEGRETARIO COMUNALE	



F.to Dott. Giovanni Olivotto